

SCADELZA  
CONCESSIONE  
24/10/2024

07/12/2017

|| 23822

Spett.

Società Agricola Parmigiani Tiziano Gabriele  
Giuliano Luca

Via Lornetto

43018 SISSA TRECASALI PR

PEC: [azagrparmigiani-tggl@arubapec.it](mailto:azagrparmigiani-tggl@arubapec.it)

**OGGETTO:** (SINADOC 18905) **Proc. PR17T0018**, Domanda di Concessione di Suolo per uso  
pioppeto in Comune di Sissa Trecasali (PR).

**NOTIFICA ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENO AD USO AGRICOLO IN PROSSIMITA' DEL FIUME TARO,  
NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI**

Allegato alla presente si trasmette per notifica l'atto n. 5528 del 25/10/2018 di  
concessione in oggetto.

Si rammenta che dovranno essere rispettate tutte le condizioni espresse nel  
provvedimento.

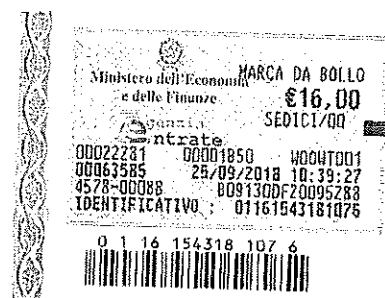
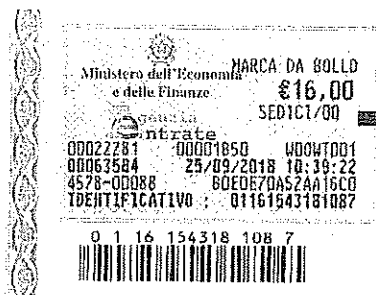
Contatti e informazioni dott. Cassani Antonio mail [antonio.cassani@regione.emilia-romagna.it](mailto:antonio.cassani@regione.emilia-romagna.it).

IL DIRIGENTE

Paolo Maroli

firmato digitalmente





### DISCIPLINARE

per l'occupazione di pertinenze idrauliche demaniali esistenti nell'alveo del Fiume TARO in Provincia di Parma, Comune di Sissa Trecasali e Fontanellato da parte della Società Agricola Parmigiani Tiziano Gabriele Giuliano Luca Società Semplice con sede in Comune di Sissa Trecasali (PR) via Lornetto, P. IVA 01809090341, in applicazione della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 così come modificato dall'art.33 della Legge Regionale Emilia Romagna n.4 del 6 marzo 2007.

### ART.1

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma - concede, alla Società Agricola Parmigiani Tiziano Gabriele Giuliano Luca Società Semplice con sede in Comune di Sissa Trecasali (PR) via Lornetto P. IVA 01809090341, di seguito denominato concessionario, la pertinenza demaniale esistente in Comune di Sissa Trecasali al foglio 24, fronte mappali 23-15 e 37 (parte e fronte) e al Comune di Fontanellato foglio 21 mappale 125 fronte ad uso agricolo. L'area in oggetto ha

un estensione di Ha 4.70.00 di cui 2.30.00 a seminativo e 2.40.00 a bosco naturale, come da planimetria allegata.

ART.2

La presente concessione è accordata nei limiti dei diritti che competono ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma - e della disponibilità dei beni concessi e, salvi i diritti di terzi, senza la garanzia di ARPAE verso il concessionario ed anzi con la garanzia di questo verso ARPAE per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

ART.3

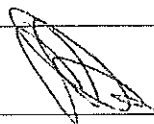
Resta dichiarato e stabilito che il concessionario conosce perfettamente le zone di terreno e accetta che il presente atto sia finalizzato esclusivamente a consentire, per un periodo di tempo stabilito in **anni 6 (sei)** successivi alla data dell'atto di concessione, le coltivazioni agricole specificate nella richiesta di concessione per complessivi Ha 4.70.00.

Resta altresì dichiarato che il concessionario rinuncia fin d'ora ad opporre eccezione o pretese di natura economica, alla naturale scadenza della concessione, sull'eventuale mancata raccolta dei prodotti relativi al non completamento del ciclo di colture presenti a tale data.

Resta altresì dichiarato e stabilito che la durata in anni 6 (sei) della concessione è valutata sufficiente dal concessionario per garantirgli il tornaconto della raccolta dei prodotti derivanti dalla coltivazione arborea posta attualmente a dimora sull'area.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da piene alluvionali, corrosioni ed interramenti alle piantagioni ed ai prodotti esistenti sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario. Lo stesso dicasi per gli eventuali danni dipendenti da operazioni di rilievi eseguite dagli organi di polizia idraulica preposti.

Rimane riservata a favore dell'organo competente in materia di polizia idraulica la facoltà di eseguire lavori o riparazioni di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiali ed in generale di occupare, modificare ed



alterare, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i terreni oggetto di concessione.

Qualora la superficie del terreno occupato o comunque danneggiato dall'organo di polizia idraulica competente sia superiore al ventesimo della superficie data in concessione, potrà essere eventualmente valutata, su istanza del concessionario, una opportuna revisione della concessione.

ART.4

Alla scadenza della concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno. Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, della rimessa in pristino dei terreni lasciandoli idonei all'impianto di nuove coltivazioni agrarie o arboree. Si prescrive inoltre di non lasciare sulle aree sterpaglie e ceppi. In mancanza provvederà d'ufficio ARPAE addebitandone le relative spese al concessionario.

ART.5

Il concessionario è tenuto a curare, con tutte le buone regole della tecnica, la razionale coltivazione degli impianti arborei senza contrastare le disposizioni che, per

il buon regime del corso d'acqua, fossero impartite dall'Amministrazione competente in materia. In particolare il concessionario dovrà avere cura di applicare scrupolosamente:

- Il codice di buona pratica agricola, approvato con Decreto Ministeriale il 19 aprile 1999;
- I disciplinari di produzione integrata specifici per tipo di coltura di cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna.

ART.6

La concessione è rilasciata ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 s.m.i.

Il concessionario corrisponderà, in ragione di Euro 276,00/ettaro per Ha.4.70.00 di cui 2.30.00 a seminativo e 2.40.00 a bosco naturale, il canone annuo 2018 per un totale di **Euro 276,00** (duecentosettantasei/00) anche se non possa o non voglia fare uso di tutto o parte del terreno oggetto della concessione.

La somma da corrispondere di importo pari a **Euro 276,00** verrà versata sul c/c postale n. 1018766103 intestato a Regione Emilia-Romagna - Canoni di concessione per l'utilizzo del Demanio Idrico - viale Aldo Moro n. 52 - 40127 Bologna (la causale obbligatoria dovrà indicare: annualità, tipologia,

località, Comune, Provincia, codice SISTEB PR17T0018 ) oppure potrà essere versato, tramite bonifico bancario, sul conto corrente identificato con IBAN n. IT 94H0760102400 001018766103, tesoreria Regione Emilia - Romagna UNICREDIT BANCA S.P.A., sede di Via Indipendenza, n. 11 (BO).

In caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso.

ART.7

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche
- mancato pagamento di due annualità di canone
- sub concessione a terzi



ART.8

Saranno a carico del concessionario tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del fiume Taro in dipendenza della concessione.

ART.9

E' obbligo del concessionario di spostare a sua totale cura e spesa le opere posate ad impedimento della proprietà ed alla conservazione del buon regime del fiume Taro in dipendenza della concessione.

ART.10

All'atto della firma del presente disciplinare, il concessionario ha dimostrato di aver effettuato:

- 1) versamento di € 75,00 per spese d'istruttoria mediante bonifico bancario effettuato in data 16/08/2018;
- 2) versamento di € 276,00 quale importo per l'annualità 2018 mediante bonifico bancario effettuato in data 21/09/2018;
- 3) versamento di € 276,00 per deposito cauzionale mediante bonifico bancario effettuato in data 21/09/2018 che rimane invariato in quanto sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione;

ART.11

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio nell'indirizzo sopra indicato.

ART.12

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

ART.13

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato dalla SAC ARPAE.

Parma

25/10/2018

Firmato per accettazione

il Concessionario

Pezzoschi

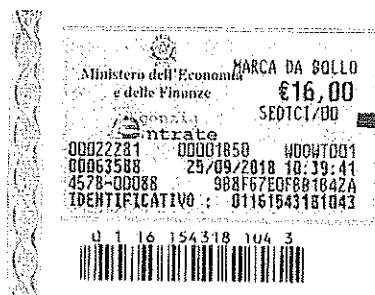
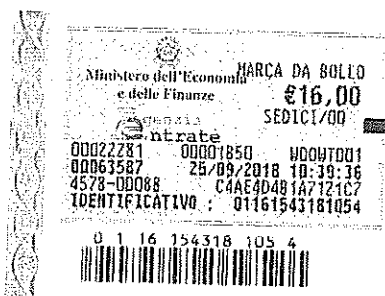
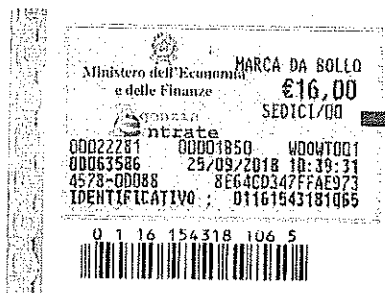
**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5528 del 25/10/2018                                                                                                                             |
| Oggetto                     | DEMANIO IDRICO TERRENI PROC. PR17T0018 - CONCESSIONE DI TERRENO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR). - AZ. AGR. PARMIGIANI TIZIANO, GABRIELE, GIULIANO, LUCA S.S. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-5757 del 25/10/2018                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                    |

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



**IL DIRIGENTE**

**COD.SISTEB:PR17T0018**

Premesso:

- Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli art. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;
- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895 che ha modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la L.R. 26 novembre 2001, n° 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli articoli 39 e 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008;

Viste:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la determinazione n. 3482 del 24/03/2015 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale e Difesa del suolo e della Costa";
- la determinazione n. 12120 del 29/01/2016 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa concernente "Proroga incarichi dirigenziali in scadenza presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa"; la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 31/03/2015 recante "Approvazione incarichi dirigenziali

conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 4087 del 03/04/2015 "Conferma di precedenti atti organizzativi;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- che la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 prevede che le funzioni regionali in materia di Demanio Idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e il distacco funzionale del personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

- la DDG n. 58/2018 - "Direzione Generale. Disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2018 degli incarichi dirigenziali di Arpae

proroga dei contratti di assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi della L.R. n. 43/2001" - che prevede una ulteriore proroga del suddetto incarico dirigenziale sino al 31/12/2018, o fino a data antecedente in relazione agli esiti del processo di riorganizzazione dell'Agenzia e alle conseguenti implicazioni in merito alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA: la domanda acquisita in data 07/12/2017 prot n. 23822 con la quale la Società Agricola Parmigiani Tiziano Gabriele Giuliano Luca (P. IVA 01809090341) con sede in Comune di Sissa Trecasali(PR) via Lornetto, ha chiesto la concessione per l'occupazione di una porzione di area demaniale ubicata in area non censita del fiume Taro nel Comune di Sissa Trecasali(PR) ad uso agricolo;

VISTE: le risultanze positive dell'istruttoria tecnica volte a verificare la compatibilità della richiesta di concessione con il regime idraulico del corso d'acqua espresso da AIPO con comunicazione del 24/08/2018 PGPR 1779;

VISTA la pubblicazione sul BUR Emilia-Romagna n.263 del 08/08/2018;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha versato in data 16/08/2018 l'importo di euro 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria delle domande di concessione in oggetto;
- in data 21/09/2018 ha versato l'importo di euro 276,00 a titolo di deposito cauzionale sul C/C 00367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 - depositi cauzionali passivi;
- che il canone annuale della concessione risulta determinato in Euro 276,00 annui;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa delle aree del Demanio Idrico espressa dallo stesso dirigente SAC DOTT. Paolo Maroli;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta Parmigiani Tiziano Gabriele Giuliano Luca P. IVA 01809090341 - la seguente concessione:

Corso d'acqua: fiume Taro;

Comune: Sissa Trecasali(PR); Fontanellato (PR);

Uso: agricolo / terreni in golena;

Identificazione catastale:

Comune Sissa Trecasali(PR)

Foglio 24 fronte mappali 23-15 e 37 parte e fronte

Comune di Fontanellato (PR)

Foglio 21 fronte mappale 125 fronte

Superficie ettari 4.70.00 di cui 2.30.00 seminativo e 2.40.00 bosco naturale.

secondo gli elaborati, che vistati dal Dirigente della SAC si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Tale occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti;

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto COME DA NULLA OSTA AIPO;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.2 - La presente concessione avrà la durata di anni 6(sei) successivi alla data del presente atto;

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;



La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.3 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

ART.4 - Ai sensi della L.R.7/04 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- sub concessione a terzi.

ART.5 - PARERE FAVOREVOLE PER OCCUPAZIONE AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL FIUME TARO, IN COMUNE DI SISSA TRECASALI(PR) e FONTANELLATO (PR)

- si dovrà verificare, soprattutto in occasione di eventi di piena del corso d'acqua, la integrità della sponda ed eventualmente intervenire nella manutenzione e riparazione della stessa;
- si dovrà conservare la fascia di vegetazione spontanea presente;
- per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori, mezzi ed eventuali fruitori dell'area stessa.

ART.6 - Per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio nell'indirizzo agli atti di questo Servizio.

ART 7-Per la concessione di cui all'art. 1, il canone annuo, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, ammonta ad € 276,00 e dovrà essere

versato per ogni anno solare anticipatamente entro il 31 marzo senza alcun avviso da parte dell'Amministrazione;

Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- bollettino c/c postale n° 1018766103 intestato a Regione Emilia - Romagna - canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;
- Conto Corrente Banco Posta codice IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 (di Poste Italiane).

Lo spazio relativo alla causale dovrà essere compilato indicando obbligatoriamente quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice sisteb PR17T0018)
- anno di riferimento del canone di concessione;

Il canone annuo di concessione sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT secondo quanto previsto dalla L.R. n°2 del 30 aprile 2015 art.8;

Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999.

La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.

Di dare atto che si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D. Lgs 14.03.2013, n.33, e la Deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 25/01/2016.

Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

IL DIRIGENTE

dott. Paolo Maroli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



**ARPAE-SAC**  
P.le Della Pace, 1  
43121 PARMA  
PEC : [aoppr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppr@cert.arpa.emr.it)

Parma, \_\_\_\_\_

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29/2015C/A – 3- 53

**Oggetto: Polizia idraulica – Fiume Taro - Istanza di occupazione di aree demaniali per uso agricolo, al foglio 24, fronte mappali 23-15 e 37 parte e fronte nel Comune di Sissa-Trecasali, provincia di Parma.**

**VISTA** la comunicazione di ARPAE – Sac di Parma in data 2 agosto 2018 prot. n. 16332/2018 avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per occupazione di terreno demaniale ad uso agricolo come specificato in oggetto – richiedente: Ditta Parmigiani Tiziano;

**CONSIDERATO** che alcune aree interessate dall'evento risultano identificate dal PAI in fascia A;

**VISTO** il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

**VISTO** il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**VISTO** l'art. 93 e seguenti del T.U. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO  
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

Per l'occupazione delle aree demaniali identificate al foglio 24, fronte mappali 23-15 e 37 parte e fronte nel Comune di Sissa-Trecasali, provincia di Parma, ad uso agricolo.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il Parere positivo è accordato per le aree suindicate e come indicato nella richiesta nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata alle pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

#### **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. La ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) e non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume Taro qualunque sia l'entità degli stessi.
2. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta.
3. La ditta richiedente:
  - si impegna coltivare e condurre le aree oggetto del rinnovo che si autorizza secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;
  - si impegna durante le operazioni agrarie a non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del fiume Taro.

#### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
2. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo l'emanazione della presente autorizzazione.
3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

#### **IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: L'Incaricata di Posizione Organizzativa Tecnica  
Ing. Monica Larocca



